

INTESA ISTITUZIONALE

TRA
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E

LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO
REGIONALE

(ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione dell'art. 40-quinquies della L. R. 24 marzo 2000, n. 20 e dell'art. 12 dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le Associazioni delle Autonomie locali, sottoscritto il 9 ottobre 2003)

Bologna, 20 ottobre 2014

La Regione Emilia-Romagna

La Direzione Regionale del MiBACT

Visti:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze, il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- l'Accordo tra il Ministro dei beni e delle attività culturali, le Regioni e le Province autonome del 19 aprile 2001;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la disciplina disposta in materia di tutela del paesaggio dalla Regione con le leggi regionali e i provvedimenti di seguito elencati:

- la deliberazione del Consiglio regionale n.1338 del 28 gennaio 1993, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), così come modificato e integrato da parte di: PTCP di Rimini approvato con la DGR 11/5/1999, n. 656; PTCP di Forlì-Cesena approvato con la DGR 31/7/2001 n. 1595; varianti al PTCP di Rimini, approvate con le DGR 12/11/2001, n. 2377 e DPC 23/10/2008, n. 61, e variante al PTCP di Forlì-Cesena approvata con la DGR 23/7/2007, n. 1109;
- i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), che hanno dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, specificandole e integrandole rispetto al territorio di competenza;
- l'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna, sottoscritto il 9 ottobre 2003 (ai sensi Art. 46 della previgente L. R. 25 novembre 2002, n.31);

- la L. R. 24 marzo 2000, n. 20, e in particolare il Titolo III-bis, introdotto dalla L. R. 30 novembre 2009, n. 23, recante “Tutela e valorizzazione del paesaggio”;

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’art. 1-bis della legge n. 431/1985 e dell’art. 33 della previgente L. R. n. 47 del 1978, ha approvato, con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con specifica considerazione dei valori paesaggistici del territorio;
- con il PTPR, sulla base di una dettagliata ricognizione e analisi dei caratteri e dei valori paesaggistici, naturalistici e storico testimoniali del territorio, sono stati individuati e articolati differenziati livelli di tutela degli stessi caratteri e valori territoriali, cui sono associati prescrizioni, direttive e indirizzi, di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano stesso;
- il Piano regionale ha inoltre individuato, sulla base di omogenei e distintivi caratteri e valori di formazione ed evoluzione del territorio, n. 23 Unità di Paesaggio di livello regionale, quali quadro di riferimento per il coordinamento delle politiche di settore e le linee di sviluppo territoriale;
- il Piano regionale, infine, affida le azioni di valorizzazione del paesaggio a Progetti di tutela, recupero e valorizzazione, finalizzati alla progettazione di interventi e alla elaborazione di studi sugli effetti sul sistema insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico, realizzati sulla base di specifici programmi di finanziamento regionali;

Dato atto che:

- in attuazione dell’art. 7 delle NTA del PTPR, le Amministrazioni provinciali attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) hanno dato attuazione al PTPR, specificando, approfondendo e articolando i contenuti e le disposizioni in funzione dei differenziati caratteri e valori presenti nel territorio di competenza;
- ai sensi del previgente art. 24 della L. R. 20 del 2000 i PTCP, approvati in conformità alle disposizioni del PTPR, hanno assunto valore di piano paesaggistico, costituendo il riferimento univoco per la redazione e approvazione degli strumenti comunali di pianificazione e per l’attività amministrativa attuativa;

- ai sensi dell'art. 8 delle NTA del PTPR, le Amministrazioni comunali, già delegate dalla Regione con la previgente L.R. n. 26 del 1978 alla gestione ordinaria della tutela paesaggistica e confermate in tale compito dall'art. 40-decies della L. R. n. 20 del 2000, hanno recepito nei propri strumenti urbanistici generali le disposizioni del PTPR e dei PTCP vigenti, ai fini della gestione ordinata del proprio territorio e delle verifiche di compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione;

Considerato che in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale è attività di competenza delle Regioni, e, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), deve essere elaborato congiuntamente tra Ministero e Regioni, nelle forme previste dallo stesso art. 143

Visto che il 20 ottobre 2000 è stata aperta alla firma la Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dalla legge italiana 9 gennaio 2006, n. 14, che ha sollecitato nei Paesi dell'Unione Europea un nuovo orientamento culturale e normativo nei confronti del paesaggio, in particolare prevedendo:

- il riconoscimento giuridico di valore paesaggistico esteso a tutto il territorio, senza alcuna distinzione;
- la partecipazione e la sensibilizzazione delle comunità locali alla definizione e realizzazione delle politiche paesaggistiche basate sul riconoscimento del valore dei propri paesaggi, in quanto parte essenziale del loro ambiente di vita, espressione della diversità del comune patrimonio culturale e naturale, fondamento della loro identità e del loro benessere;
- l'integrazione sistematica del paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistiche e di tutte le altre politiche comunque capaci di incidere sulle condizioni paesaggistico-ambientali, sulla fruibilità e sulla qualità del territorio;

Ritenuto che tale innovativa visione a livello europeo confermi le scelte di tutela e valorizzazione del paesaggio attuate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la pianificazione territoriale, e in particolare mediante il PTPR e i piani territoriali e urbanistici che ne hanno dato attuazione, oltre che con l'attività normativa che ha contribuito a realizzare un sistema di tutela e di valorizzazione articolato e differenziato a livello territoriale;



Dato atto che, a seguito dell'Accordo del 19 aprile 2001, siglato per avviare l'adeguamento dei Piani paesaggistici ai principi della Convenzione europea del paesaggio, e dell'Accordo regionale del 9 ottobre 2003, finalizzato a promuovere la piena collaborazione istituzionale e garantire la corretta gestione della tutela del paesaggio, la Regione ha svolto la verifica di conformità tra le disposizioni del PTPR e delle condizioni di recepimento e di attuazione delle disposizioni di tutela da parte dei PTCP, nonché degli effetti territoriali prodotti dalle zonizzazioni di tutela del piano regionale sulle trasformazioni del paesaggio, i cui esiti sono stati illustrati nell'ambito del Convegno nazionale "Paesaggio senza confini" nell'anno 2004, e condivisi dalla Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna con nota del 31 gennaio 2007, prot. 1664, sulla base dei pareri prodotti dalle Soprintendenze di settore competenti per territorio;

Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., con il quale è stato emanato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, (di seguito Codice), successivamente modificato e integrato da specifiche normative, il quale ha stabilito in particolare:

- all'art. 135, comma 1, che le Regioni, mediante piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono;
- allo stesso comma 1, dell'art. 135, inoltre, che l'elaborazione dei piani paesaggistici deve avvenire in maniera congiunta tra Ministero e Regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143;
- all'art. 156, comma 1, che le Regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei piani stessi e le previsioni dell'art. 143, e provvedono ai necessari adeguamenti, così come già previsto dall'art. 8 dell'Accordo 19 aprile 2001;
- allo stesso art. 156, comma 3, che le Regioni e il Ministero possono stipulare intese ai sensi dell'art. 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei medesimi piani;

Visto il D.P.R. n. 233 del 2007, come modificato dal D.P.R. n. 91 del 2009, che all'art. 17 c. o-
quater prevede che il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici stipuli l'intesa con



la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

Vista la L. R. n. 23 del 2009, che ha introdotto il Titolo III-bis recante "Tutela e Valorizzazione del paesaggio" all'interno del corpo normativo della L. R. n. 20 del 2000, e in particolare l'art. 40-ter, il quale prevede che la Regione eserciti le funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme, operando per una politica unitaria e condivisa, finalizzata a garantire il miglioramento della qualità del territorio attraverso la salvaguardia e il rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile dei paesaggi ordinari. In particolare, la legge regionale stabilisce che la politica per il paesaggio deve essere attuata attraverso le seguenti azioni:

- la tutela del paesaggio realizzata dal PTPR, il quale, assieme agli altri strumenti di pianificazione, ha il compito di governare e indirizzare le azioni di tutela, mediante la definizione delle regole e degli obiettivi di qualità del paesaggio regionale;
- la valorizzazione del paesaggio, realizzata attraverso progetti di tutela, recupero e valorizzazione, finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR;
- la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi regionali;

Considerato, infine, che ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Codice, recepito dall'art. 40-sexies della L. R. n. 20 del 2000, le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del Codice stesso:

- non sono derogabili da parte dei piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e sono immediatamente prevalenti sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e sugli atti normativi attuativi posti in essere da Città metropolitana, Province, Comuni e Unioni di Comuni;
- per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previste dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette;

- il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e programmazioni di settore, incidenti sul territorio;
- Città metropolitana, Province, Comuni e Unioni di Comuni conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR;

Ritenuto, per tutto quanto sopra detto, di procedere all'adeguamento del PTPR vigente ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione dell'art. 40-quinquies della L. R. 24 marzo 2000, n.20 e dell'art. 12 dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le Associazioni delle Autonomie locali, sottoscritto il 9 ottobre 2003, mediante la stipula dell'Intesa istituzionale e dell'allegato Disciplinare attuativo;

Tutto quanto sopra visto, premesso, considerato, ritenuto,

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Articolo 2

(Finalità e obiettivi)

1. Obiettivo della presente Intesa tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione) e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito Direzione regionale) è la realizzazione condivisa dell'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)

- vigente, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione dell'art. 40-quinquies della L. R. 24 marzo 2000, n.20 e dell'art. 12 dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le Associazioni delle Autonomie locali, sottoscritto il 9 ottobre 2003, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) (di seguito Beni Paesaggistici), nelle forme previste dal medesimo art. 143, con la concorde volontà di definire un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso, per l'efficace tutela dei caratteri, delle specificità e dei valori identitari connotanti il territorio regionale.
2. L'attività di adeguamento, che trova fondamento nella leale collaborazione istituzionale, è realizzata tramite un'azione concorde e coordinata tra le Parti, così da agevolare il confronto, lo scambio di informazioni e ogni altra forma di collaborazione volta al perseguimento dell'obiettivo comune, nel rispetto delle rispettive competenze e prerogative costituzionali, dell'art. 132 del Codice e della normativa regionale.
 3. La realizzazione congiunta dell'adeguamento del PTPR così come sopra specificata dà attuazione all'art. 156 del Codice, in conformità alle previsioni dell'art. 135, comma 1, ultimo periodo, e all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice, con l'impegno di perseguire gli obiettivi della Convenzione Europea del paesaggio.

Articolo 3

(Impegni tra le parti)

1. Nel rispetto della piena collaborazione tra le Istituzioni, le Parti si impegnano ad utilizzare come materiale di lavoro e di confronto gli studi e le elaborazioni qui di seguito elencati, relativi alla definizione dei Beni paesaggistici, di supporto per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione dell'adeguamento del PTPR:
 - Linee guida per la disciplina d'uso e criteri di perimetrazione;
 - Atlante dei Beni Paesaggistici (art. 136 del Codice);
 - Informatizzazione Beni paesaggistici;
 - Ricognizione delle aree archeologiche di interesse paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m), del Codice;

- Cartografie di base, tematiche e storiche, e fotografie aeree attuali e storiche, su supporto georeferenziato, per l'individuazione delle peculiarità e dei cambiamenti del paesaggio.

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a condividere e a valersi di ogni ulteriore documentazione di studio e approfondimento utile alla definizione dell'adeguamento del PTPR, nei limiti dell'ambito della attività congiunta.

Articolo 4

(Modalità di realizzazione dell'adeguamento del PTPR)

1. Le Parti procederanno alla realizzazione congiunta dell'adeguamento del PTPR esclusivamente in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle procedure e delle competenze fissate dall'art. 143 del Codice e dall'art. 40-quinquies della L. R. n. 20 del 2000.
2. Le Parti si impegnano a stipulare, congiuntamente alla presente Intesa, il Disciplinare Tecnico che definisce le attività e gli impegni cui si sottopongono ai fini della realizzazione degli obiettivi condivisi. Le Parti hanno la facoltà di dare vita a forme di collaborazione, anche attraverso protocolli o accordi formale, per risolvere specifici problemi connessi alla gestione della tutela paesaggistica.

Articolo 5

(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Con delibera di Giunta regionale viene istituito il Comitato Tecnico Scientifico per determinare i contenuti e coordinare l'attività di adeguamento del PTPR, nonché per monitorare la sua attuazione e il rispetto delle fasi e dei tempi che verranno definiti dal disciplinare attuativo di cui all'art. 4.
2. Il Comitato è composto da:

per la Regione Emilia-Romagna:

- il Direttore Generale alla Programmazione, Intese, Relazioni europee e internazionali, o suo delegato;

- il Responsabile Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio, o suo delegato;
- il Responsabile Servizio Qualità Urbana, o suo delegato;
- due Funzionari del Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio;

per il Ministero:

- il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, o suo delegato;
- Il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, o suo delegato;
- Il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, o suo delegato;
- Il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, o suo delegato;
- Il Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, o suo delegato;

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico sono invitati, in via permanente e senza diritto di voto:

- tre rappresentanti delle Province, in qualità di esperti di pianificazione provinciale a motivo dell'attività svolta di redazione, attuazione e gestione dei PTCP;
 - tre funzionari MiBACT individuati dalla Direzione Regionale;
 - tre funzionari appartenenti ai Servizi della Regione;
 - un rappresentante dei Comuni, indicato dall'Anci Emilia Romagna.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico rappresenta in maniera unitaria gli interessi delle Parti, garantendo la messa a disposizione delle risorse tecniche e organizzative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell'Intesa.

4. Con successivo atto le Parti determinano le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, prevedendo anche l'istituzione di gruppi di lavoro misti su tematiche specifiche che necessitano particolare approfondimento.
5. Il trattamento economico di missione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico è a carico degli enti designatori.

Articolo 6

(Disciplinare attuativo)

1. La presente Intesa è regolata nella sua applicazione dal Disciplinare attuativo, allegato parte integrante del presente atto, che definisce nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività.
2. Il Disciplinare attuativo viene sottoscritto per la Regione dal Direttore Generale alla Programmazione territoriale e negoziata, Intese, Relazioni europee e Relazioni internazionali e per il Ministero dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna.

Articolo 7

(Tempi di attuazione)

1. Le Parti si impegnano a completare, in conformità con la disciplina di settore e con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico di cui al precedente art. 5, le attività previste dall'Intesa e dal Disciplinare tecnico ai fini dell'adeguamento del PTPR, per le parti relative ai Beni Paesaggistici, entro un anno dalla firma della presente Intesa, salvo proroga concordata tra le Parti, sulla base delle modalità condivise definite con lo stesso Disciplinare attuativo e condizionatamente al rispetto delle modalità e tempistiche ivi contenute.
2. La presente Intesa e il Disciplinare attuativo costituiscono parte integrante del Documento programmatico relativo ai contenuti dell'adeguamento del PTPR.

Bologna, 20 ottobre 2014

L'Assessore Programmazione territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica, Trasporti della Regione Emilia-Romagna

Alfredo Peri

Il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Carla Di Francesco



DISCIPLINARE ATTUATIVO DELL'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(Allegato all'Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo per l'adeguamento del PTPR).

Visti:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze, il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito Codice;
- Dato atto:
 - del PTPR della Regione Emilia-Romagna approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993;
 - dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna, sottoscritto il 9 ottobre 2003 (ai sensi dell'Art. 46 della L. R. 25 novembre 2002, n.31);
 - della L. R. 24 marzo 2000, n. 20, e in particolare il Titolo III-bis, introdotto dalla L. R. 30 novembre 2009, n. 23, che stabilisce la disciplina regionale in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio;

Vista l'Intesa per l'adeguamento del PTPR, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione dell'art. 40-quinquies della L. R. 24 marzo 2000, n.20 e dell'art. 12 dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le Associazioni delle Autonomie locali,

sottoscritto il 9 ottobre 2003, in attuazione dell'art. 135, comma 1, ultimo periodo, con le modalità di cui all'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d), che qui si intende qui integralmente richiamata;

AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Articolo 2

(Finalità del Disciplinare)

1. Il presente Disciplinare ha l'obiettivo di definire i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività in attuazione dell'Intesa siglata tra Regione e la Direzione regionale finalizzata a realizzare l'adeguamento del PTPR vigente limitatamente ai Beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) (di qui in avanti Beni Paesaggistici), nelle forme previste dal medesimo art.143, ai sensi della L.R. n. 20 del 2000.

Articolo 3

(Collaborazione istituzionale per l'elaborazione congiunta dell'Adeguamento del PTPR)

1. La Regione e la Direzione Regionale convengono che la modalità di svolgimento congiunto delle attività volte alla elaborazione e alla redazione dell'adeguamento del PTPR consiste nel coinvolgimento diretto e continuo delle strutture e competenze tecniche e giuridiche delle Amministrazioni coinvolte.

2. La collaborazione, realizzata sulla base della pari dignità istituzionale pur nel riconoscimento delle rispettive competenze, viene svolta nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 5 dell'Intesa, con le modalità individuate congiuntamente.
3. Le parti firmatarie convengono di affidare alla Regione il coordinamento organizzativo e operativo del Comitato Tecnico Scientifico, che ne curerà la segreteria, anche con la redazione dei relativi verbali.

Articolo 4

(Contenuti dell'adeguamento)

1. Con riferimento alle disposizioni dell'art.156 del Codice e sulla base delle risultanze della verifica di conformità tra le disposizioni del PTPR e delle previsioni dell'articolo 143 dello stesso Codice, inerenti i Beni Paesaggistici, le Parti si impegnano a realizzare attività finalizzate alla:
 - ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
 - definizione dei criteri condivisi per la ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 136, per la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché per la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), del Codice, sulla base dei valori espressi nelle dichiarazioni di interesse e delle disposizioni del PTPR così come attuato e specificato dalla pianificazione territoriale e urbanistica;
 - definizione dei criteri condivisi per l'individuazione, ai sensi dell'art. 143, comma 4, del Codice, delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141, e 157 del Codice stesso, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del Piano e dello strumento urbanistico comunale.

Articolo 5

(Aree tutelate per legge)

1. La Regione e la Direzione Regionale si impegnano, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), del Codice, a individuare la perimetrazione e le relative prescrizioni d'uso delle aree tutelate per legge di cui all'art.142 del Codice, ai fini dell'integrazione con il PTPR e della loro validazione per la rappresentazione georeferenziata su carta tecnica regionale.
2. Ai fini della perimetrazione delle aree tutelate per legge le Parti si impegnano a stabilire e condividere i criteri per la determinazione delle aree di esclusione ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Codice.
3. La determinazione delle prescrizioni d'uso delle aree tutelate per legge è finalizzata ad assicurare i caratteri distintivi e la loro valorizzazione, a partire dalle disposizioni del PTPR così come attuato e specificato dalla pianificazione territoriale e urbanistica.
4. Le Parti si impegnano a provvedere alla verifica di tutti i fiumi, i torrenti e dei corsi d'acqua individuati ai sensi del RD 1775/1939, anche ai fini della riconoscimento, in attuazione dell'art. 142, comma 3, del Codice, di quelli irrilevanti dal punto di vista paesaggistico, sulla base dei criteri adottati con deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2000, n. 2531 e degli ulteriori criteri condivisi tra le Parti, per il raggiungimento della complessiva sistematizzazione e coerenza tra le tutele della pianificazione paesaggistica e quelle definite per legge.
5. I beni paesaggistici di cui alla lettera e), comma 1, dell'art.142 del Codice, nella fattispecie i circhi glaciali, quali testimonianze fossili del glacialismo quaternario che ha interessato l'appennino emiliano, non verranno delimitati in quanto totalmente ricompresi all'interno della categoria di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 142 del Codice, relativo alle montagne eccedenti i 1200 metri sul livello del mare. Verrà fatto riferimento anche alla cartografia geologica regionale per l'individuazione di eventuali specifiche prescrizioni di tutela.
6. Le Parti si impegnano a definire e individuare le zone di interesse archeologico che rivestono un interesse paesaggistico, ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) e come tali sottoposte alle disposizioni di tutela dei Beni paesaggistici di cui alla Parte III del Codice. Per ciascuna area individuata si provvederà a definire la caratterizzazione

paesaggistica e l'interrelazione che la stessa intrattiene con il contesto territoriale di riferimento contribuendo a connotarlo sotto il profilo paesaggistico.

7. Le delimitazioni delle aree tutelate per legge così realizzate e validate sono parte integrante del Quadro conoscitivo del PTPR, costituiscono riferimento univoco per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e concorrono alla realizzazione della Carta Unica del territorio e della Tavola dei vincoli ai sensi dell'art. 19 della LR n.20 del 2000.

Articolo 6

(Verifica delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e dei relativi perimetri)

1. La Regione e la Direzione Regionale si impegnano a individuare un sistema di valori, riconoscibile e condiviso, rappresentato dagli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, in grado di restituire nel loro insieme gli elementi, gli aspetti e le testimonianze della natura, della storia e della cultura, che connotano il carattere e l'immagine dei diversi territori, ai livelli regionale e locale.
2. In attuazione della L. R. n. 20 del 2000, le Parti si impegnano a determinare criteri condivisi per l'individuazione, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), del Codice, degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice, e loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, e per la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso.
3. La determinazione dei criteri di cui al precedente comma 2 deve tenere conto dei valori espressi dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e delle tutele fissate dal PTPR.
4. La verifica della congruità delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, da svolgersi anche sulla base della documentazione rappresentata dall'Atlante dei Beni paesaggistici, realizzato dalla Regione, persegue le seguenti finalità:
 - correzione di errori materiali presenti nei decreti dichiarativi ovvero nelle descrizioni delle perimetrazioni a questi associate, attraverso la formulazione condivisa di soluzioni, per via interpretativa, delle problematiche cartografiche e normative che si evidenzieranno;

- verifica della necessità di unificazione di aree tutelate contigue oggetto di provvedimenti emanati in tempi successivi;
 - verifica della sussistenza dei caratteri paesaggistici fondanti le motivazioni che hanno determinato il provvedimento di vincolo degli immobili e delle aree tutelate sulla base della attuale condizione di rappresentatività dei valori espressi, tenendo conto dei valori riconosciuti e dei rischi di compromissione, anche ai fini dell'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera h).
5. L'attività di verifica dei Beni Paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, svolta dalle Parti sulla base dei criteri individuati ai sensi del precedente comma 2, e la conseguente definizione congiunta della specifica disciplina d'uso delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 141-bis del Codice, sarà svolta dalla Commissione Regionale per il paesaggio di cui all'art. 40-duodecies della L. R. n. 20 del 2000, s.m.i., istituita in attuazione dell'art. 137 del Codice.

Articolo 7

(Integrazione delle discipline d'uso dei Beni Paesaggistici nella Pianificazione territoriale paesaggistica)

1. L'integrazione condivisa delle discipline d'uso dei Beni Paesaggistici definite con le modalità di cui agli articoli precedenti e delle relative cartografie diventa parte integrante della generale disciplina d'uso del territorio dettata dal PTPR.
2. Le discipline d'uso dei Beni Paesaggistici devono essere rivolte in particolare alla tutela, recupero e valorizzazione dei caratteri peculiari caratterizzanti l'immobile o l'area tutelati, nonché del contesto paesaggistico e relazionale di riferimento, sulla base dei valori tutelati e delle tutele fissate dal PTPR, così come attuato e specificato dalla pianificazione territoriale e urbanistica.

Articolo 8

(Tempistica per l'elaborazione dell'adeguamento del PTPR)

1. Ai sensi dell'art. 7 dell'Intesa, le Parti si impegnano a completare le attività descritte nel presente Disciplinare tecnico entro il termine fissato dallo stesso articolo, sulla base del cronoprogramma dettagliato stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico, al fine di dare conclusione alle attività previste dal presente Disciplinare entro il suddetto termine.
2. L'adeguamento condiviso del PTPR, relativamente ai Beni paesaggistici, svolto con le modalità e i tempi descritti nel presente Disciplinare tecnico, costituisce parte integrante del Documento preliminare del PTPR, approvato ai sensi della L. R. n. 20 del 2000.

Bologna, 20 ottobre 2014

Il Direttore Generale alla Programmazione territoriale e negoziata, Intese,
Relazioni Europee e Relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna

Enrico Cocchi

Il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Carla Di Francesco
